

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 283 ad iniziativa**dei Consiglieri Mastrovincenzo, Minardi, Celani, Carloni, Rapa:****Disposizioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi, diretti, indiretti e di reversibilità**

Signori consiglieri,

l'articolo 1, commi 965, 966 e 967 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono provvedere a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, con l'obiettivo di contribuire al contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni, pena la mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

I criteri e i parametri per la rideterminazione degli assegni vitalizi di cui al comma 966 della legge statale sono stati deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa sottoscritta in data 3 aprile 2019, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative. La suddetta Intesa ha, inoltre, previsto il differimento da parte dello Stato del termine per l'adempimento da parte delle Regioni dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

Già in seguito all'entrata in vigore del decreto legge 174/2012, tutte le Regioni e le Province autonome avevano dato piena attuazione alle disposizioni ivi contenute, relative alla abolizione degli assegni vitalizi, peraltro condivise nei punti essenziali, secondo il principio della leale collaborazione, in sede di Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2012. La Regione Marche aveva, pertanto, abrogato l'istituto dell'assegno vitalizio spettante agli ex consiglieri regionali a decorrere dalla X legislatura con la l.r. 23 dicembre 2011, n. 27.

In seguito la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con ordine del giorno del 10 ottobre 2014 ha individuato ulteriori parametri minimi e comuni per le leggi regionali finalizzati, in particolar modo, a migliorare il contenimento della spesa per l'erogazione dei vitalizi già in essere. A seguito di tale iniziativa tutte le Regioni e le Province autonome hanno adottato atti legislativi a ciò conseguenti, con l'obiettivo di una riduzione dei vitalizi in

essere e di una progressiva armonizzazione, pur considerando la diversità degli ordinamenti regionali. La Regione Marche ha introdotto riduzioni temporanee degli importi degli assegni vitalizi, a tutt'oggi in vigore, con l'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34.

Con il presente atto si intende, quindi, dare attuazione a quanto stabilito nell'Intesa Stato-Regioni del 3 aprile u.s. nonché ai documenti di indirizzo approvati ai sensi del punto 2 dell'Intesa rispettivamente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 aprile e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in data 17 aprile 2019 (Ordine del giorno n. 01/2019), recanti indicazioni per la rideterminazione degli assegni vitalizi al fine di evitare disomogeneità nell'applicazione dell'Intesa medesima e garantire l'armonizzazione delle normative regionali.

In particolare la presente proposta di legge è stata redatta sulla base dello schema comune di testo di legge attuativo dell'Intesa approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative con il richiamato ordine del giorno.

L'articolo 1 contiene le finalità e l'ambito di applicazione. Con esso si dà attuazione all'Intesa Stato-Regioni sopra richiamata.

Gli articoli 2 e 3 recano disposizioni in materia di ricalcolo degli importi degli assegni vitalizi con il sistema contributivo. Detti articoli applicano, in particolare, la nota metodologica allegata all'Intesa sopra indicata, nonché il documento di indirizzo approvato dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative in data 17 aprile 2019.

L'articolo 4 prevede che gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 contengono rispettivamente: la disposizione transitoria, per effetto della quale la rideterminazione degli assegni vitalizi come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente proposta di legge decorre nei suoi effetti dal 1° dicembre 2019; la norma abrogatrice ai sensi della quale l'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 è abrogato; la disposizione finanziaria e la dichiarazione d'urgenza.

